

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 14/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di agosto 2011 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto (nella qualità di mandatario di altro istituto) un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 22.320,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della propria retribuzione mensile – in centoventi rate da euro 186,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 558,00 a titolo di commissioni per l'intermediario mandante; euro 586,33 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento; euro 251,29 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per la gestione del finanziamento; euro 89,28 a titolo di provvigioni agente/mediatore ed euro 698,39 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di giugno 2015, in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario, dal quale poteva evincersi un abbuono di euro 334,80 a valere sulle commissioni per l'intermediario mandante, oltre ad euro 96,80 a titolo di "rimborso costi di gestione quote" e ad euro 10,32 a titolo di "storno provvigioni di distribuzione".

Con lettera di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle varie voci di costo connesse al finanziamento; insoddisfatto del riscontro al reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste restitutorie, per un importo complessivamente quantificato in euro 525,85, oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese legali.

L'intermediario convenuto si costituiva ritualmente deducendo la trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle voci di costo *up front* e *recurring*; precisava di essere disponibile, come già palesato in riscontro al reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di euro 53,97 a valere sulle commissioni di gestione, in aggiunta agli importi già ristorati in sede di conteggio estintivo, oltre alle spese di avvio del presente procedimento. Sottolineava, invece, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto di natura chiaramente *up front*, così come per la provvigione destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, in relazione alla quale era comunque indicata in contratto la percentuale rimborsabile in relazione ai costi *recurring*, già stornata in sede di conteggio estintivo. Con riguardo al premio rilevava che l'impresa di assicurazione, secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento, avesse già messo a disposizione del ricorrente l'importo di euro 298,54 calcolato secondo i criteri indicati nella legge n. 221/2012. Si opponeva, infine, alla richiesta di rifusione delle spese legali. Chiedeva pertanto il rigetto di ogni ulteriore domanda.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina non già il diritto alla restituzione integrale delle varie voci di costo dedotte nel contratto, bensì il diritto al rimborso della sola parte non maturata delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Sulla base della documentazione contrattuale versata in atti emerge che le commissioni per l'intermediario mandante siano state corrisposte a fronte di attività di natura eterogenea, quali: l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse (cfr. lett. A del contratto). Si tratta, dunque, di adempimenti in parte soggetti a maturazione nel tempo, in relazione ai quali deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata della relativa voce commissionale, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto la quale, tuttavia, è stata già abbuonata in sede di conteggio estintivo.

Quanto alle commissioni per l'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento, nonostante la declaratoria contrattuale si riferisca a "ogni prestazione

relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto”, la clausola specifica che le attività riferite a tale voce di costo siano prodromiche alla concessione del prestito (informativa precontrattuale, istruttoria della pratica, acquisizione di certificati e documenti, elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, rapporti con la compagnia assicuratrice finalizzati all’emissione della copertura assicurativa, i rapporti con l’istituto mandante per l’acquisizione e l’erogazione del credito, archiviazione della documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente, le spese di notifica, registrazione e postali (diverse da quelle per comunicazioni periodiche) ed ogni altra attività propedeutica all’erogazione del finanziamento: *cf.* lett. B); ne consegue che non possa essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione *pro quota* di detta voce di costo.

Con riferimento alle commissioni per l’intermediario mandatario per la gestione del finanziamento, lo stesso espresso riferimento a detta attività ne palesa la natura *recurring*, con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione della somma di euro 53,97 al netto dell’abbuono di euro 96,80 già riconosciuto in conteggio estintivo.

Per quanto riguarda le provvigioni di distribuzione, il contatto dispone che esse siano dovuti ai soggetti abilitati per lo svolgimento di attività quali: l’istruttoria del prestito; la definizione dei relativi rapporti contabili; la delega alla ricezione dell’assegno corrispondente alla somma da erogare; ogni altra attività afferente alla conclusione dell’affare: si tratta, in tal caso, di adempimenti relativi alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento, la cui natura chiaramente *up front* esclude il diritto del ricorrente a qualsivoglia rimborso, oltre a quello già abbuonato in occasione del rilascio del conteggio di anticipata estinzione.

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio deve rilevare che effettivamente l’impresa assicurativa abbia corrisposto al ricorrente la somma di euro 298,54 in ossequio a quanto previsto dall’art. 49 della delibera Isvap n. 35/2010. Tenuto conto di ciò non può che richiamarsi quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il quale ha avuto modo di chiarire che – alla luce dei rapporti di solidarietà/garanzia che sussistono in simili fattispecie tra impresa assicuratrice ed intermediario – “non si scorge ragione per concludere che l’adempimento parziale del debitore- assicuratore elida completamente la responsabilità dell’intermediario che si è accollato cumulativamente e perciò risponde in solido con il primo. Infatti un adempimento parziale è equivalente ad un parziale inadempimento e l’inadempimento del debitore principale è da sempre ritenuto ragione sufficiente a far sorgere la responsabilità del debitore solidale. Pertanto ... anche nell’ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall’assicuratore rimane la responsabilità dell’intermediario per la parte residua e l’eventuale controversia tra il cliente e l’intermediario in ordine all’integrale adempimento del debito altrui che rientra nella sfera di responsabilità dell’intermediario responsabilità è sicuramente ricompresa tra quelle che l’ABF può conoscere” (*cf.* Coll. Coordinamento ABF, dec. n. 6167/2014). Deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell’ulteriore importo (al netto di quanto già rimborsato) di euro 120,49.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Quanto alla domanda di rifusione delle spese legali, questo Arbitro si è più volte espresso evidenziando che le Disposizioni che regolano il presente procedimento non contemplino alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; tuttavia, là dove fosse dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il

relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, alla stregua di una voce risarcitoria che costituisca una componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, della novità delle tematiche da questa evidenziate e, non ultimo, il contegno tenuto dall'intermediario nella gestione dell'intero snodo procedimentale (*cf.* da ultimo, Collegio di coordinamento, dec. n. 6174/2016). Nel caso in esame la sostanziale serialità delle tematiche affrontate rendono disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale, con conseguente mancato riconoscimento delle relative competenze.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 174,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO